Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 30 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL 30 LUGLIO 1969:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968, n. **1645**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Martina Franca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto in data 11 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Martina Franca è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Martina Franca (Taranto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Taranto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Martina Franca;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 giugno 1915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. **433**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « SS. Trinità », con sede in Popoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pescara in data 17 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santissima Trinità » di Popoli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 15 dello statuto approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santissima Trinità », con sede in Popoli (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Popoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 276.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **434**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Paradiso, con sede in Gioia del Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale Paradiso di Gioia del Colle è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° agosto 1904 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale Paradiso, con sede in Gioia del Colle (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero sudetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gioia del Colle;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° agosto 1904, modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 435.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Enrico Daniele - Emilia Romasi », con sede in Gagliano del Capo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Enrico Daniele - Emilia Romasi » di Gagliano del Capo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Enrico Daniele - Emilia Romasi », con sede in Gagliano del Capo (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gagliano del Capo;

due membri eletti in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 4 dicembre 1964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1967, registro n. 2 Interno, foglio n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 436.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Minturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Minturno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 giugno 1933;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Minturno (Latina), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Minturno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 giugno 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 437.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali riuniti della provincia di Matera », con sede in Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Matera in data 6 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti della provincia di Matera », di Matera, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti della provincia di Matera », con sede in Matera, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Matera;

due membri eletti dal consiglio comunale di Matera;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1966, registro n. 3 Interno, foglio n. 214.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 43. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato costituito l'ente autonomo del porto di Savona;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1968, col quale è stato provveduto alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Vista la comunicazione n. 10736, in data 24 aprile 1969, del comune di Savona, relativa alla sostituzione nella qualità di sindaco di detta città dell'avv. Benedetto Martinengo con il dott. Carlo Zanelli;

Ravvisata la conseguente necessità di modificare la composizione del consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo del porto di Savona, sostituendo l'avv. Benedetto Martinengo con il dott. Carlo Zanelli nella sua qualità di sindaco del comune di Savona, ai sensi dello art. 8, n. 9, della legge n. 173 del 1968;

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Zanelli è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Savona, del consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'avv. Benedetto Martinengo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: LURIS

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Revoca, d'ufficio, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate e prodotti chimici usati in medicina, rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Industria chimica farmaceutica dott. Reiner e C., sita in Saronno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 3087 in data 8 luglio 1963, con il quale la ditta Industria chimica farmaceutica dott. Reiner e C. fu autorizzata ad attivare in Saronno (Varese), via Milano n. 13, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate e prodotti chimici da usare in medicina.

Vista la comunicazione in data 13 maggio 1969 del prof. Giorgio M. Poggi liquidatore della ditta suindicata dalla quale risulta che la ditta Industria chimica farmaceutica dott. A. Reiner ha cessato ogni attività produttiva in campo farmaceutico, che i locali occupati dall'officina della ditta sono stati interamente sgomberati e l'ufficio liquidatore sta procedendo alla vendita sia delle materie prime che dei macchinari e delle specialità medicinali;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio:

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, nei confronti della ditta Industria chimica farmaceutica dott. A. Reiner l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate e prodotti chimici da usare in medicina nella

officina farmaceutica sita in Saronno (Varese), via Milano n. 13, rilasciata con decreto n. 3087 in data 8 luglio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Varese è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Revoca, su rinuncia, in seguito a raggruppamento della attività produttiva in una unica officina, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli sita in S. Pellegrino Terme.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Ministro per la sanità n. 2581 in data 18 aprile 1959, con il quale la società per azioni Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche nella propria officina farmaceutica sita in San Pellegrino Terme (Bergamo) viale Vittorio Veneto n. 3;

Vista la dichiarazione in data 6 maggio 1969, con la quale la ditta suddetta ha rinunciato alla autorizzazione citata nelle premesse intendendo continuare la propria attività produttiva solamente nella officina farmaceutica sita in Milano, via Castelvetro nn. 17-23;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in San Pellegrino Terme (Bergamo) viale Vittorio Veneto n. 3, concessa alla società per azioni Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli con decreto ministeriale n. 2981 del 18 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notifica e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Revoca, su rinuncia, in seguito a trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Scharper S.p.a. per l'industria farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 2318 in data 1° agosto 1938, con il quale la ditta Scharper S.p.a. per l'industria farmaceutica fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Luigi Anelli n. 4, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici in fiale, compresse, confetti, supposte, ovuli, sciroppi e perle;

Vista la comunicazione in data 28 aprile 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver definitivamente chiuso predetta officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, in seguito a trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, via Luigi Anelli n. 4, rilasciata alla ditta Scharper S.p.a. per l'industria farmaceutica con decreto A.C.I.S. n. 2318 del 1° agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Anonima lavori pubblici edili» - A.L.P.E., con sede in Monchio delle Corti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 10 febbraio 1969 alla società cooperativa «Anonima lavori pubblici edili» - A.L.P.E., con sede in Monchio delle Corti (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Anonima lavori pubblici edili» - A.L.P.E., con sede in Monchio delle Corti (Parma), costituita per rogito notaio Franco Tosi in data 9 agosto 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Francesco Parisi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(7150)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Determinazione dell'aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno dovuto alla Banca nazionale del lavoro per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 2/771 del 7 aprile 1967, col quale, ai termini del richiamato regio decreto-legge n. 1926 del 1938, è stato affidato alla Banca nazionale del lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1967-1969, al servizio unitario di riscossione dell'imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica in cui l'imposta medesima si applica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio dovuto al predetto istituto, per l'anno 1969, sull'imposta di soggiorno riscossa;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca nazionale del lavoro sullo importo della imposta di soggiorno riscossa è determinato, per l'anno 1969, nella misura del 7,25 % (sette e venticinque per cento).

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

(6920)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 luglio 1969.

Norme sanitarie per l'importazione di bovini d'allevamento e da produzione dal Canadà.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge con legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il telespresso con cui il Ministero degli affari esteri ha ufficialmente trasmesso la nota verbale del Governo canadese in data 3 luglio 1969, relativa all'accettazione delle condizioni zoosanitarie definite in un apposito accordo per l'importazione dal Canadà in Italia di bovini da allevamento e da produzione;

Considerate le favorevoli condizioni sanitarie degli allevamenti del Canadà nei confronti dell'afta epizootica;

Ritenuto che in base alle garanzie sanitarie fornite da detto Paese nei confronti della profilassi della brucellosi, possa essere consentita, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale, l'importazione di bovini da allevamento e da produzione;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione in Italia dal Canadà di bovini destinati all'allevamento e alla produzione della carne, di età superiore a giorni 15, è consentita alle condizioni stabilite nell'accordo veterinario citato nelle premesse, previo rilascio da parte del Ministero della sanità della preventiva autorizzazione prevista all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e giusta il disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 23 del precitato decreto presidenziale è consentito che gli animali di cui al precedente articolo non abbiano subito all'origine la vaccinazione antiaftosa.

Gli animali importati devono essere vaccinati contro i tipi AOC del virus aftoso nella stalla di destinazione ove gli stessi resteranno in osservazione per un periodo di tempo non inferiore a giorni 10 dalla avvenuta vaccinazione.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e giusta il disposto di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del precitato decreto presidenziale è consentito che gli animali di cui al precedente art. 1 provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico.

Detti animali possono essere introdotti in tutti gli allevamenti nazionali ad eccezione di quelli riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi o sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento. I predetti animali sono altresì soggetti alle restrizioni previste per il commercio dei bovini nell'ambito delle province riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 luglio 1969:

Laurenza Salvatore, notaio residente nel comune di Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli.

Valentino Sergio, notaio residente nel comune di Sant'Eramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli.

Chiari Enrico, notaio residente nel comune di Padula, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1969:

Manzo Luigi, notaio residente nel comune di Santa Venerina, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Gazzolo Giuseppe, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Sorrentino Ferdinando, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Arezzo.

Acquaro Maria Valeria, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1969:

Giuliani Domenico, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Roma.

(6927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », con sede in Subiaco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1969, la gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », con sede in Subiaco (Roma), è stata prorogata fino al 31 luglio 1969.

(6936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di: istituzioni di diritto privato, di storia delle dottrine politiche e di storia delle istituzioni politiche nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di: istituzioni di diritto privato, di storia delle dottrine politiche e di storia delle istituzioni politiche, cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7062)

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Torino n. 2954/1.44.6, in data 27 giugno 1969, l'Università agli studi di Torino è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in comune di Carmagnola - regione Cascina dei Frati - di mq. 150.000 al prezzo di L. 2.700.000 per giornata piemontese di 3810 mq.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(6969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 133-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 133-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Castiglioni Egidio, con sede in Fagnano Olona (Varese), via Fornace, n. 28.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 103-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 103-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Ganosa Alfredo, con sede in Gallarate (Varese), via G. Verdi, n. 5.

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 56-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 56-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Colombo Ambrogio, con sede in Gallarate (Varese), via Mottarone, n. 2.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 168-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 168-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Rota Lorenzina in Baratti, con sede in Napoli, via G. Cesare, n. 9.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 167-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 167-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Tomasini Carlo Enrico, con sede in Cardano al Campo (Varese), via Roma, n. 26.

(6770)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 446-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 446-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Toniolo Augusto, con sede in Vicenza, via E. De Amicis, n. 70.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Cascella Giuseppe, con sede in Napoli, via Azzimatori, n. 32.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 41-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 41-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Piotti Carlo, con sede in Gallarate (Varese), via G. Verdi, n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 128-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 128-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Tapella Giuseppe, con sede in Gallarate (Varese), via Arconti, n. 37.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 109-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 109-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Farè Gino, con sede in Cassano Magnago (Varese), via Bonicalza, n. 49.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(6771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 29 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,65	629 —	629 —	629,07	628,90	628,80	629 —	629,07	628,82	629 —
$ Can.	581,60	581,90	582 —	582,05	581,10	581,85	581,95	582,05	581,85	581,85
Fr Sv.	145,86	145,93	145,98	145,98	145,80	145,82	145,98	145,98	145,83	145,95
Kr. D.	83,50	83,52	83,55	83,58	83,50	83,50	83,54	83,58	83,52	83,55
Kr. N.	88,04	88,10	88,18	88,12	88,10	88,08	88,13	88,12	88,08	88,10
Kr. Sv.	121,68	121,75	121,85	121,81	121,50	121,74	121,81	121,81	121,73	121,75
Fol.	172,93	173,18	173,10	173,11	172,50	172,95	173,10	173,11	172,96	173,16
Fr. B.	12,52	12,53	12,5340	12,5280	12,51	12,52	12,5275	12,5280	12,52	12,53
Franco francese	126,46	126,56	126,62	126,59	126,30	126,52	126,57	126,59	126,52	126,56
Lst.	1502,05	1503,25	1503,60	1503,70	1503 —	1502,05	1503,30	1503,70	1503 —	1503,25
Dm. occ.	157,17	157,22	157,24	157,205	157,10	157,16	157,19	157,205	157,16	157,20
Scell. Austr.	24,36	24,38	24,3850	24,3775	24,30	24,37	24,38	24,3775	24,37	24,38
Escudo Port.	22,06	22,06	22,08	22,10	22,05	22,07	22,05	22,10	22,07	22,07
Peseta Sp.	9 —	9,01	9,01	9,01	9 —	9,01	9,01	9,01	9,01	9,02

Media dei titoli del 29 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,45
» 5 % (Città di Trieste)	94,425
» 5 % (Beni Esteri)	93,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	100,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,035
1 Dollaro canadese	582 —
1 Franco svizzero	145,98
1 Corona danese	83,56
1 Corona norvegese	88,125
1 Corona svedese	121,81
1 Fiorino olandese	173,05
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	126,58
1 Lira sterlina	1503,50
1 Marco germanico	157,197
1 Scellino austriaco	24,379
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,01

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 Mod. 243 O.P. — Data: 14 novembre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Falcone Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 luglio 1969

(6289)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4673 del 4 luglio 1969 il sig. Giovanni Barillà, presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, è stato confermato, fino al 30 novembre 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(7174)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4672 in data 4 luglio 1969 il dott. Nicolò Asaro, presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta è stato confermato, fino al 30 novembre 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(7175)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4671 in data 4 luglio 1969, il dott. Calogero La Porta, presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, è stato confermato, fino al 30 novembre 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(7176)

Conferma del presidente dell'Istituto nazionale per le case popolari per i ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4238-4264 in data 20 luglio 1969, il dott. Torello Abati è stato confermato, per la durata di un triennio, presidente dell'Istituto nazionale per le case popolari per i ciechi.

(7177)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adibito a piazzola di raccordo in comune di Cadoneghe.

Con decreto 24 marzo 1969, n. 242 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demonio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale adibito a piazzola di raccordo in comune di Cadoneghe (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo — sezione unica — al foglio n. 8, mappale 126, della superficie di mq. 36 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 3 maggio 1965 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova - sezione 2ª; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(6931)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del torrente Ravone, in comune di Bologna.

Con decreto 7 marzo 1969, n. 59/249 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Ravone, segnato nel catasto del comune di Bologna al foglio n. 116, mappale 444 sub ½ della superficie di mq. 402, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 giugno 1967, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6932)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4826/1371, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Antonio, nato a Lettomanoppello il 18 luglio 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 615, riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte e 357/*b b* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 228 e 229.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4827/1372, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Alberigo, nato a Lettomanoppello il 5 novembre 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 1145, riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte, 407 parte, 357/*b c*, 357/*c a* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 230 e 231.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4810/1355, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Teresa, nata a Lettomanoppello il 6 ottobre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estesa mq. 250 riportata in catasto alla particella n. 67/*v* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 99.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4811/1356, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Amelia, nata a Lettomanoppello il 24 settembre 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 2210, riportate in catasto alle particelle numeri 342 parte e 357/*bis* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 72-*bis* e 73-*bis*.

(6614)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella del prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 27 maggio 1968 al 2 giugno 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	zero	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.441	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.256	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.034	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	4.923	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	4.812	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.331	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.295	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	4.816	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	4.631	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.409	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.298	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.187	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.706	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	2.670	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (*m*)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	40	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	67	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	4.816 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	4.631 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.409 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.298 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.187 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.706 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.670 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	4.671 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.165	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.192	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, gheo	zero (*h*)	95 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	50.814
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	12.349	zero	3.670	11.347	33.690
	42	V Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	8.677	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.345	2.188	3.653	9.615	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% (*u*) .	2.786	10.345	2.188	3.653	9.615	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.345	2.188	3.653	9.615	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36%	2.786	10.345	2.188	3.653	9.615	35.620
	86 93	b. superiore al 36%	2.786	10.345	2.188	3.653	9.615	35.620 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »,
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) ».

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) ».

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

(1253)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione di una ulteriore variante alle graduatorie dei vincitori e degli idonei dopo i vincitori del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica - Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 562/P del 23 giugno 1969 con la quale è stata apportata una ulteriore variante alle graduatorie dei vincitori e degli idonei dopo i vincitori del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione numero 39/P del 13 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968.

(7036)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alla tabella 63 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di ottocentotrentanove unità, sono attualmente vacanti trecentocinque posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare parzialmente l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Visti il decreto ministeriale 30 marzo 1967 (registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1967/132/330), il decreto ministeriale 30 marzo 1967 (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967/123/292) e il decreto ministeriale 30 marzo 1967 (registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1967/136/138) coi quali, in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono stati rispettivamente banditi un concorso a centoventidue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo — ora ad esaurimento — del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, un concorso a cinquantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo — ora ad esaurimento — del personale della carriera direttiva amministrativa della Marina ed un concorso a settanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo — ora ad esaurimento — del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica, concorsi tutti riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere di concetto delle rispettive forze armate;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1969, dal quale risulta che cinque partecipanti al predetto concorso a centoventidue posti di consigliere di 3ª classe del ruolo dell'Esercito sono stati dichiarati vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1969 dal quale risulta che due partecipanti al predetto concorso a cinquantasei posti di consigliere di 3ª classe del ruolo della Marina sono stati dichiarati vincitori del concorso stesso;

Visto che il predetto concorso a settanta posti di consigliere di 3ª classe del ruolo dell'Aeronautica è andato deserto essendo cessato dal servizio prima delle relative prove — come risulta dal decreto ministeriale 7 ottobre 1968 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1968/53/397) — l'unico concorrente ammesso (vice segretario Nunziata Claudio);

Considerato che la nomina dei vincitori dei due predetti concorsi a consigliere di 3ª classe dell'Esercito e a consigliere di 3ª classe della Marina — vincitori che assommano, nel complesso, a sette — deve essere disposta nel ruolo organico unificato della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alla tabella 63 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, istituito dal 31 marzo 1967, in corrispondenza dei tre ruoli di forza armata trasformati dalla stessa data in ruoli ad esaurimento;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1968 (registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1968/59/68) col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato bandito un concorso a centottantanove posti di consigliere di 3ª classe nel menzionato ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 1ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della Difesa;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso è pervenuta una sola domanda valida e che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, siano comunque salvaguardate le aspettative dei sette vincitori dei predetti concorsi a centoventidue posti di consigliere di 3ª classe nell'Esercito e a cinquantasei posti di consigliere di 3ª classe della Marina — banditi entrambi con decreti 30 marzo 1967 — nonchè dell'impiegato che ha chiesto di partecipare al successivo concorso a centottantanove posti di consigliere di 3ª classe della Difesa indetto col citato decreto ministeriale 21 settembre 1968;

Considerato che, a tale scopo, occorre ora tenere indisponibili per l'ordinario reclutamento di nuovo personale otto posti sui trecentocinque vacanti nel ruolo e che, pertanto, nell'organico del ruolo stesso esiste, al momento, una disponibilità di duecentonovantasette posti;

Valutato in cento unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti e sedi di servizio

E' indetto un concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati a prestare servizio presso il Ministero della difesa in Roma (salvo eventuale assegnazione di una parte di essi presso gli enti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) Età non inferiore agli anni 18;

3) Età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) Buona condotta morale e civile;

5) Sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altro diploma di laurea di equipollente indirizzo rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) Non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del titolo di studio prescritto al precedente n. 6) purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto (o equiparata) ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di un solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni 45 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni, ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda totalmente da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione agli enti di cui al precedente art. 1;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al

concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla predetta prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti o per essere considerati, agli effetti di legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12 (ultimo comma) della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti, direttamente ad iniziativa degli interessati, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili (divisione XI) del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni — stabilito a pena di decadenza dal titolo — da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale).

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando, i quali, per diretta iniziativa degli interessati, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI), del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni — stabilito a pena di decadenza dal titolo — da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale).

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati ad inviare al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali dovranno pervenire alla predetta direzione generale, a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuti nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, entro il perentorio termine di giorni 30 da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del presidente del Con-

siglio dei ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuti sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1969
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 87

ALLEGATO N. 1

(Rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi in carta legale da L. 400

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1969.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (prov. di . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . rilasciato da (6) . . . . nell'anno . . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (9) . . . .;

di risiedere in (10) . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma (11)

. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti da ogni limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) o comunque l'istituto di istruzione che ha rilasciato il titolo di studio.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo (o di rinvio) in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile) ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso . . . . (indicare l'Ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della Difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo) »;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti: ·

di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . al . . . presso (indicare l'Ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria (prima o seconda o terza . . per gli impiegati non di ruolo) »;

e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . (indicare la causa) ».

(9) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero — numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero — numero di codice postale, comune e provincia).

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3 del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lett. *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6 lett. *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo, pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

ALLEGATO N. 3

(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte (in numero di tre):

Diritto civile;
Diritto costituzionale ed amministrativo;
Economia politica e scienza delle finanze.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Prova orale:

Diritto civile;

Diritto costituzionale ed amministrativo;

Economia politica e scienza delle finanze;

Nozioni elementari di diritto penale;

Nozioni elementari di statistica;

Nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

Legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina ed Aeronautica, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate nonchè l'ordinamento della difesa.

Il Ministro: Gui

ALLEGATO N. 4
(Rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli apartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1. Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3. Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4. Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5. Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6. Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7. Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8. Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9. Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10. Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11. Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13. Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15. Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2 o n. 3 o n. 4 o n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16. Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17. Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18. Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20. Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre, o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25. Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26. Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27. Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente uffici dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29. Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30. Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31 Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: Gui

Allegato n. 5

(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere *B)* e *C)*:

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato — diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6 dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 7, i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica);

concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono;

concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato;

concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego;

concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente Prefettura per gli altri profughi);

concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordo-

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

muto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;

concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti;

concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e

concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere *per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso* non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato;

concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della arma dei carabinieri e dei corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 7 del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato;

concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*, n. 5, del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*, n. 6, del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*, n. 5, del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*, n. 4, del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(6952)

Concorso per titoli per l'ammissione di ufficiali dei Corpi di stato maggiore, Genio navale, Armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato e delle capitanerie di porto di complemento alla ferma di anni cinque.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di Ufficiali dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, delle Armi Navali, Sanitario M.M. (Medici), di Commissariato M.M., delle Capitanerie di Porto di complemento alla ferma di cinque anni prevista all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371;

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli Ufficiali dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, delle Armi Navali, Sanitario M.M. (Medici), di Commissariato M.M. e delle Capitanerie di Porto di complemento che siano in servizio di leva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da Ufficiale e abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina

5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dall'Autorità da cui l'Ufficiale dipende.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato del titolo di studio, da cui risulti il voto riportato all'esame di laurea o all'esame di diploma e altri eventuali titoli in possesso dell'interessato, che possano essere tenuti presenti per la formazione della graduatoria di merito.

La domanda deve essere trasmessa per via gerarchica e su di essa dovrà pronunziarsi l'Autorità dalla quale l'Ufficiale dipende.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per le regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione Marina Militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla ferma quinquennale.

Art. 5.

Il numero dei posti messi a concorso per i diversi Corpi è il seguente:

55 per il Corpo di Stato Maggiore;
20 per il Corpo del Genio Navale;
25 per il Corpo delle Armi Navali;
5 per il Corpo Sanitario M.M (Medici);
20 per il Corpo di Commissariato M.M.;
25 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per ogni Corpo la Commissione di cui al seguente art. 6 forma una graduatoria di merito sulla base dei titoli in appresso indicati:

a) durata del servizio prestato;
b) note di qualifica;
c) eventuali periodi di imbarco;
d) titolo di studio;
e) voto riportato agli esami di laurea o di diploma;
f) altri eventuali titoli di merito connessi con attività di studio o professionali (diplomi di specializzazione, elogi ecc.).

Art. 6.

Le graduatorie di merito per i diversi Corpi sono formate da apposita Commissione nominata con decreto interministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un Ufficiale Ammiraglio o Capitano di Vascello;

Membri: due Ufficiali Superiori del Corpo di Stato Maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa (senza voto).

Quando si valutano gli Ufficiali dei Corpi del G.N., delle A.N., Sanitario M.M. (Medici), di Commissariato M.M. e delle Capitanerie di Porto partecipa alla Commissione un Ufficiale Superiore del rispettivo Corpo in sostituzione di un Ufficiale Superiore del Corpo di Stato Maggiore.

La Commissione assegna i punti per la formazione delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

per i titoli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 n. 1 punto per ogni mese di servizio interamente prestato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

per i titoli di cui alla lettera *b*) n. 3 punti per ogni qualifica di eccellente, n. 2 punti per ogni qualifica di superiore alla media e n. 1 punto per ogni qualifica di nella media;

per i titoli di cui alla lettera *c*), n. 2 punti per ogni due mesi (interamente prestati) di imbarco;

per i titoli di cui alla lettera *d*), n. 2 punti per la laurea;

per i titoli di cui alla lettera *e*), n. 2 punti per le lauree riportate con il massimo dei voti (110/110) o corrispondente e n. 2 punti per i diplomi conseguiti con una media superiore a sette;

per i titoli di cui alla lettera *f*), n. 1 punto per ogni titolo (specializzazione, elogi ecc.) che sia ritenuto di particolare valore per l'attività da svolgere.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine delle diverse graduatorie di cui ai precedenti artt. 5 e 6 fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascun Corpo saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi alla ferma quinquennale.

A parità di punti l'ordine di graduatoria è stabilito dall'anzianità posseduta nel ruolo degli Ufficiali di complemento.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La ferma volontaria quinquennale decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Art. 9.

Gli Ufficiali ammessi alla ferma di cinque anni possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'Ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 10.

Al termine della ferma di cinque anni, ovvero in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli Ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli Ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari e per scarso rendimento.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 371 valgono per gli Ufficiali ammessi alla ferma quinquennale le norme di stato e di avanzamento vigenti per gli Ufficiali di complemento.

Art. 12.

Gli Ufficiali di complemento in ferma quinquennale che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei rispettivi Corpi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 283

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - 5ª Divisione - Stato e Avanzamento Ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . destinato a . . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli per l'ammissione alla ferma di 5 anni, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere in servizio di leva;

di avere prestato il seguente periodo di servizio: . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) certificato del titolo di studio con il voto riportato;
2) altri eventuali titoli.

. . . li . . .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma . . . . . .

(7138)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso per titoli a sei posti di inservienti nel ruolo organico del personale di anticamera

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963, nonchè il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico;

Determina:

Art. 1.
Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per sei posti di inserviente nel ruolo organico del personale di anticamera, carriera del personale ausiliario, dell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50% è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di qui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai minori 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novem-

bre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'Istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, Segreteria, via della Mercede n. 9, Roma, il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'Istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti o documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.

Concorsi a titoli

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alla prova pratica. A queste partecipano gli aspiranti che risultano compresi nei primi trenta posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto, per i quali è stato concessa la riserva dei posti messi a concorso, sono esonerati dal concorso a titoli e saranno direttamente ammessi alla prova pratica.

Art. 10.

Valutazione titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso.

Nessun altro titolo è valutato.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alla prova pratica, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

Prove di esame

I candidati ammessi alla prova pratica, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Ai candidati ammessi alla prova pratica, sarà data comunicazione della data fissata per essa almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova pratica, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Programma

La prova pratica consisterà nella scrittura, sotto dettato di un brano di prosa italiana, scelto dalla commissione.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine della seduta dedicata alla porva pratica la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti conferiti ai titoli e del punto ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi al titolo di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esso organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti, verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei è approvata con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuale impugnativa.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegato.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere il titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina); certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o Enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui all'art 5

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15 copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria -
Via della Mercede n. 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia . . . . . .)
il . . . . . . domiciliato in . . . . . .
(provincia . . . . . .) via . . . .
n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . . . posti di . . . .
dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) Titolo di studio;
2) . . . .
3) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per la ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'edificio sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 28 agosto 1968, con il quale è stato indetto il concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento dell'edificio sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia per un importo complessivo di L. 4.700.000;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1969, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione degli elaborati per « l'opera n. 1 » di cui al predetto bando di concorso;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 3 della citata legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la lettera n. 4018 del 13 gennaio 1969, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha segnalato i seguenti rappresentanti delle categorie dei pittori e degli scultori in seno alla suddetta commissione giudicatrice:

Sciavarello prof. Nunzio, designato dal Sindacato italiano artisti belle arti, aderente alla C.I.S.L.;

Libertucci prof. Franco, designato dalla Federazione nazionale artisti, aderente alla C.G.I.L.;

Gagliardi prof. Nino, designato dalla Federazione nazionale sindacati autonomi arti figurative (F.N.S.A.A.F.-C.I.S.A.L.);

Vista la delibera in data 25 febbraio 1969, con la quale il consiglio di amministrazione di questa università ha prescelto, quali rappresentanti dell'amministrazione dell'università in seno alla commissione giudicatrice delle opere anzidette, le seguenti persone:

Simi prof. Valente, rettore dell'università;

Moroni prof. Attilio, straordinario della facoltà di giurisprudenza;

Di Vita prof. Antonino, straordinario della facoltà di lettere e filosofia;

Barbieri prof. Franco, libero docente in storia dell'arte, storia e stili dell'architettura, critico d'arte;

Vista la lettera n. 1219 in data 30 aprile 1969, con la quale il sovrintendente alle gallerie di Urbino ha dichiarato di voler far parte direttamente della predetta commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per l'ideazione e la realizzazione delle opere artistiche destinate all'abbellimento della sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Macerata è costituita come segue:

Simi prof. Valente, rettore dell'Università di Macerata;

Moroni prof. Attilio, straordinario della facoltà di giurisprudenza;

Di Vita prof. Antonino, straordinario della facoltà di lettere e filosofia;

Barbieri prof. Franco, libero docente in storia dell'arte, storia e stili dell'architettura, critico d'arte;

Torriti dott. Piero, sovrintendente alle gallerie di Urbino;

Giovannini dott. arch. Luciano, progettista dell'opera;

Sciavarello prof. Nunzio, nominato dal Ministero della pubblica istruzione, in base a designazione del Sindacato italiano artisti belle arti, aderente alla C.I.S.L.;

Libertucci prof. Franco, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione della Federazione nazionale degli artisti, aderente alla C.G.I.L.;

Gagliardi prof. Nino, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione della Federazione nazionale sindacati autonomi arti figurative (F.N.S.A.A.F.-C.I.S.A.L.).

Macerata, addì 2 maggio 1969

Il rettore: SIMI

(6778)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968, con cui è stato bandito il concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Visto il decreto in data 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969, registro n. 3, foglio n. 320, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 10 marzo 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione esaminatrice medesima;

Vista la lettera in data 12 aprile 1969, con la quale la dottoressa Zilli Anna Novella, segretario della commissione, ha rinunciato alla nomina per motivi di lavoro;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Messina, direttore di sezione, è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, in sostituzione della dottoressa Anna Novella Zilli, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 324

(6605)

Graduatoria dei candidati risultati idonei nella sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1968, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conferimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 2 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968, con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami predetta;

Visto il decreto in data 29 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1968, registro n. 10, foglio n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 novembre 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della sessione di esami di che trattasi;

Visti i verbali delle operazioni sciolte dalla commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del bando, i candidati idonei dovevano far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito;

Considerato che il dott. Marroccoli Antonio, nel trasmettere la documentazione di rito, ha fatto presente di non essere in grado di produrre il prescritto certificato di godimento dei diritti politici per essere stato cancellato, a seguito di condanna penale, dalle liste elettorali per un periodo di cinque anni;

Considerato che, pertanto, il predetto sanitario non può essere dichiarato idoneo ed autorizzato all'imbarco in qualità di medico di bordo per non aver prodotto il certificato attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *f*) (godimento dei diritti politici) del sopra richiamato decreto 10 aprile 1968;

Visto l'art. 7 del bando della sessione di esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto in data 10 aprile 1968, citato nelle premesse.

Art. 2.

Il candidato dott. Marroccoli Antonio è dichiarato decaduto per i motivi esposti in premessa.

Art. 3.

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati idonei — nel seguente ordine di graduatoria — ed autorizzati all'imbarco in qualità di medici di bordo:

1. Pistocchi Filippo (coniugato, due figli) . punti 31,500
2. Pantarotto Maria Fiorella . » 31,500
3. Baldelli Boni Rubeschi Pier Giuseppe . » 31,125
4. Borrazzo Augusto . . . . . » 30,625
5. Calvano Antonio . . . . » 30,137
6. De Vecchi Pellati D'Amati Mario . . . » 30,125
7. Corrado Filippo . . . . . . » 30 —
8. Gentile Salvatore . . . . . » 29,500
9. Fregosi Mario (coniugato) . . . . . » 29,125
10. Molfese Antonio . . . . . » 29,125
11. Visconti Giorgio . . . . . » 28,625
12. Apruzzese Filippo (coniugato) . . . . » 28,375
13. Fichera Cirino . . . . » 28,375
14. Coppola Antonio . . . . » 28,125
15. Maiorca Carlo . . . . . . » 27,875
16. Taidelli Palmizi Giorgio . . . . » 27,750
17. Catera Pietro (nato 14 agosto 1937) . » 27,500
18. Macchia Giovanni (nato 25 gennaio 1940) » 27,500
19. Giannangeli Francesco . . . . . » 27,375
20. Tilli Paolo . . . . » 27,250
21. Guglielminetti Giacomo . . . . . . » 27,125
22. Cavalli Silvio . . . . » 26.875
23. Pitisano Filippo . . . . » 26,312
24. Paoli Paolo . . . . » 26,250
25. Naldoni Fernando . . . . » 26,125
26. Bruno Fernando . . . . » 25,625

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 24 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6712)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4724 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Ritenuto che occorre precedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura e dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto di Catanzaro;

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;

Romaniello dott. prof. Giovanni, docente universitario in ostetricia in Catanzaro;

De Stilo dott. Giuseppe, specialista in ostetricia in Catanzaro;

Rizzo Rosaria, ostetrica condotta di S. Pietro Apostolo.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere di seconda classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 luglio 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(6558)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.